



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE

ASSEMBLEA STRAORDINARIA Associazione Cristiana di Promozione Sociale "Eccomi International APS"

Verbale di Assemblea del 08 febbraio 2025

In data 08, del mese di febbraio dell'anno 2025, alle ore 18:00, si è riunita presso la sede principale di Firenze in Via Di Rocca Tedalda, 363/22, un'Assemblea Straordinaria dell'Associazione ECCOMI INTERNATIONAL-APS, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica degli articoli 2.3 e 12 dello Statuto sociale al fine di adeguarlo agli articoli 5 e 25 comma 1 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117 del 2017,
- 2) Nomina dei Membri dell'Organo Custode,
- 3) Vari ed eventuali,

Assume la presidenza il Vice-Presidente e fondatore dell'Associazione, L'apostolo Serge Codjo SESSOU, che, constatato che sono presenti il numero dei membri aventi diritto al voto (vedasi documento allegato con le sottoscrizioni dei presenti) **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione** e chiama a fungere da segretaria verbalizzante della seduta la Signora Mercedes LAURO.

Hanno partecipato all' Assemblea i signori la cui lista è allegata al presente verbale.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, dopo una breve preghiera introduttiva, il Presidente dell'Assemblea prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Modifica dell'articolo 12 dello Statuto sociale al fine di adeguarlo all'articolo 25 comma 1 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117 del 2017,

Il Presidente ha fatto presente all'Assemblea la comunicazione Cl. Cat. Cas. N° 012.03.01 ricevuta il 03 Febbraio 2025 da parte dell'Ufficio Politiche Sociali della Città Metropolitana di Firenze inerente all'avvenuta richiesta di iscrizione al RUNTS di ECCOMI INTERNATIONAL-APS. Dal contenuto della comunicazione, emerge che nella fattispecie, nello Statuto dell'Associazione:

- 1) All'articolo 6 tra gli organi sociali è elencato **"L'Organo Custode e d'Orientamento"**. All'articolo 12 si dispone poi che tale organo sia costituito da tre persone, specificamente indicate, a vita. Inoltre si specifica che "Le sue valutazioni sono fondamentali e determinanti per ogni scelta e orientamento dell'Associazione".

Colossesi 1:27

Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria,
APS – C.F.:94291790486 / Via Di Rocca Tedalda 363/22 Cap:50136 Firenze – Cell.: 3510660322



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE

Dato che l'articolo 25 comma 1 del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. n. 117 del 2017 prevede tra le competenze **inderogabili** dell'Assemblea quella di nomina e revoca dei componenti degli organi sociali, l'articolo 12 relativo all'Organo Custode e d'Orientamento deve essere modificato, stabilendo che sia l'Assemblea a nominarlo per un periodo di tempo determinato, secondo i principi di democraticità ed elettività delle cariche sociali che caratterizzano gli Enti del Terzo Settore.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 9 comma 3 del D.M. 106/2020, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della presente, la Nostra Associazione dovrà trasmettere — sul portale RUNTS, in risposta al messaggio di richiesta integrazioni, oppure via PEC all'indirizzo cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it, all'attenzione dell'Ufficio Politiche Sociali — alla Città Metropolitana di Firenze.

L'Assemblea, dopo aver preso conoscenza della Comunicazione ricevuta, ne prende atto e delibera all'unanimità sulla modifica dello Statuto ai suoi articoli 2.3 e 12 come richiesto.

2) Il secondo punto all'ordine del giorno riguarda la Nomina dei membri dell'Organo Custode e d'Orientamento:

Prendendo la parola, il Presidente dell'Assemblea ha fatto osservare a tutti i presenti l'importanza di questo Organo ed il ruolo dei membri nella salvaguardia dei valori e della visione dell'Associazione. La maturità spirituale altamente richiesta per la scelta dei suoi membri è necessaria per la natura e la delicatezza della loro funzione.

L'assemblea, dopo aver pienamente condiviso le motivazioni, ha deliberato all'unanimità sulla nomina e la composizione dei membri dell'organo Custode e d'Orientamento come segue :

Organo Custode e d'Orientamento

- L'apostolo Serge Codjo SESSOU e sua moglie Sabrina Popeo,
- Il pastore Anthelme Cakpo SESSOU,

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente dall'imposta di bollo (ex art.82, c.5 del Codice del Terzo settore) ma è soggetto all'imposta di registro.

Colossesi 1:27

Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria,
APS – C.F:94291790486 / Via Di Rocca Tedalda 363/22 Cap:50136 Firenze - Cell.: 3510660322



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 19:00 dopo una preghiera condivisa di ringraziamento al Signore Gesù-Cristo, Il quale è l'Unico Autore e il Consumatore della nostra Fede, A Lui sia l'Onore e la Gloria nei secoli dei secoli, Amen!

Il Presidente



Serge Codjo SESSOU

Il Segretario verbalizzante

Mercedes LAURO

Agenzia delle Entrate

UFFICIO FIRENZE - ATTO REGISTRATO

IL 17/2/2025 AL N. 549
ESATTI € 2000

IL DIRETTORE



Colossesi 1:27

Dio ha voluto far loro conoscere quale sia la ricchezza della gloria di questo mistero fra gli stranieri, cioè Cristo in voi, la speranza della gloria,
APS - C.F.:94291790486 / Via Di Rocca Tedalda 363/22 Cap:50136 Firenze - Cell.: 3510660322



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE

STATUTO

Associazione Cristiana di Promozione Sociale "Eccomi International APS"

ART. 1 (Denominazione, sede e durata)

La visione della presente opera proviene da una ispirazione divina concessa per Grazia alla coppia missionaria Serge Codjo Sessou, e Sabrina Popeo. La missione mira alla salvezza e all'edificazione delle nazioni in Cristo Gesù, nostro Signore e Salvatore Unico. Dopo la condivisione tra i membri,

- E' costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: "ECCOMI INTERNATIONAL APS" (Eccellenza delle Comunità Cristiane Missionarie Internazionali), da ora in avanti detta "associazione", con sede legale nel Comune di Firenze.
- La durata dell'associazione è illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria.

L'acronimo APS acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

ART. 2 (Scopo, finalità, attività)

L'associazione ha come scopo:

1. Organizzazione di attività di tipo socio-assistenziale, socio-sanitario, culturale e formativo per favorire l'integrazione sociale e culturale di immigrati, disabili, indigenti, emarginati;
2. Promozione della crescita personale ed educativa dei propri membri e di chiunque ne faccia richiesta;
3. Convegni e Formazioni inerenti ai nostri valori fondamentali di sviluppo umano sostenibile rivolta a: bambini, giovani, studenti, lavoratori, famiglie, disabili, anziani, disagiati;
4. Favorire lo scambio culturale fra i popoli;
5. Aiuto pratico e morale verso i bisognosi;
6. Collaborazione con enti o istituzioni pubbliche e private attive nel campo sociale e formativo;
7. Collaborazione con altri gruppi, chiese, associazioni e missioni cristiane con analoghi o simili scopi;



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNAZIONALE

8. Edizione, Produzione e Diffusione di letteratura Cristiana e mezzi audiovisivi;
9. Diffusione della fede Cristiana.

Per la realizzazione dei propri scopi l'associazione si propone in particolare di :

- A. Organizzare incontri, concerti o convivi per la raccolta fondi per il sostegno dell'associazione stessa e/o per la beneficenza;
- B. Organizzare incontri, studi, seminari, conferenze, mostre, eventi per la presentazione della sua attività e del messaggio cristiano;
- C. Elaborare, recuperare e distribuire materiali didattici e/o musicali cristiani;
- D. Organizzare corsi di formazione cristiani e studi teologici;
- E. Organizzare eventi ed occasioni per la sperimentazione pratica della formazione cristiana ricevuta;
- F. Promuovere la propria attività in Italia e all'estero tramite presentazioni in luoghi pubblici e privati;
- G. Estendere le opere cristiane, sociali ed umanitarie della Comunità in Africa attraverso il suo Centro Operativo **CESOREA** in Benin (**Centro di Solidarietà e di Reinserimento dei Bambini in Africa**);
- H. Gestire, prendere in locazione o acquistare spazi per integrare e sostenere le suddette attività culturali e sociali.

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, co. 1 CTS, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni (art. 5, lett. a);
- b) interventi e prestazioni sanitarie (art. 5, lett. b);
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni (art. 5, lett. c);
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5, lett. d);
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5, lett. f);
- f) formazione universitaria e post-universitaria (art. 5, lett. g);
- g) ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5, lett. h);



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNAZIONALE

- h) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5, lett. i);
- i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art. 5, lett. k);
- j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (art. 5, lett. l);
- k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore (art. 5, lett. m);
- l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (art. 5, lett. n);
- m) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106 (art. 5, lett. p);
- n) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (art. 5, lett. q);
- o) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (art. 5, lett. r);
- p) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni (art. 5, lett. s);
- q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (art. 5, lett. u);
- r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (art. 5, lett. v);
- s) promozione e tutela dei diritti umani sostenibili, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; la promozione e tutela dei diritti umani devono essere svolte compatibilmente ai valori di fede cristiana basata sulle **Sacre Scritture** (art. 5, lett. w);
- t) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184 (art. 5, lett. x);
- u) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata (art. 5, lett. z).



**ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE**

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021, n. 107.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

Per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati. Per l'organizzazione di eventi eccezionali afferenti gli scopi istituzionali dell'associazione la stessa potrà, per quell'evento, avvalersi di attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri associati.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche, altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che contenga:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;



**ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE**

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo e, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 (Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;

ART. 5 (Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di associato si perde per morte, recesso, decadenza automatica o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato anche seguendo la procedura definita in (Matteo 18:15).



**ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNAZIONALE**

La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dal giorno della comunicazione della delibera.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, ove nominato
- L'Organo Custode e d'Orientamento

ART. 7 (Assemblea)

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili;

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione dell'eventuale patrimonio residuo;
- delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

Si può prevedere l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione con la vigilanza dell'Organo Custode d'Orientamento. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti.

L'Assemblea, ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE

In assemblea straordinaria per modificare lo Statuto occorre la presenza di almeno 2/3 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento, la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Le delibere assembleari devono essere inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea tenuto dal Segretario.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti, compreso tra 07 e 09, nominati dall'Assemblea per la durata di 3 anni con possibilità di essere rieletti.

Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni e spiritualmente maturi. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Consiglio Direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio. Nell'impossibilità di procedere con i primi dei non eletti si deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno un Presidente, un Segretario e un vice-segretario, un Tesoriere e due organizzatori.



**ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE**

La maggioranza dei membri del Consiglio è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

La convocazione del Consiglio Direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per il suddetto Organo.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si può prevedere l'intervento al Consiglio Direttivo anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del membro che partecipa e vota, e a condizione che sia espressamente previsto nella comunicazione scritta di convocazione.

Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea come tutti i membri del Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti con la vigilanza dell'organo Custode.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, il Presidente convoca l'Assemblea per il rinnovo degli Organi associativi (il Consiglio Direttivo, Presidente, Organo di controllo).

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualevolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.



**ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE**

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Organo Custode e d'Orientamento)

Composto da tre membri spiritualmente maturi, nominati in Assemblea tra i membri fondatori per un mandato di tre anni rinnovabile:

L'Organo custodisce la visione dell'associazione e le sue finalità in stretta coerenza con la nostra professione di fede.



**ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE**

Nella qualità di custodia dei valori fondanti dell'associazione l'Organo svolge una funzione consultiva nei confronti dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo

ART. 13 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

ART. 14 (Divieto di distribuzione degli utili)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 15 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, offerte, decime, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS, proventi da attività diverse di cui all'art. 6 CTS e proventi da attività di raccolta fondi di cui all'art. 7 CTS.

ART. 16 (Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa.



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE

ART. 17 **(Libri e Registro)**

L'associazione deve tenere il:

- libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo e vidimato ai sensi della Nota ministeriale n. 12675 del 14 Settembre 2022;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

ART. 18 **(Volontari)**

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del CTS.

I volontari sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi del art. 18 del CTS.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 **(Lavoratori)**

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati.



ECCELLENZA
DELLE COMUNITA'
CRISTIANE IN MISSIONE
INTERNATIONALE

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Fatto a Firenze il 08/02/2025

L'Assemblea Generale Straordinaria

Il Presidente,

Serge Codjo SESSOU

La Segretaria

Mercedes LAURO



La Presidente,

Sabrina POPEO

Il Vice-Presidente,

Serge Codjo SESSOU

Tesoriere Generale,

Vito Di Giorgi